

# **Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)**

**Modifica del 22 novembre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 28 cpv. 1*

<sup>1</sup> Al fine della vigilanza sull'esecuzione della legge, gli assicuratori comunicano ogni anno all'UFAS, unitamente ai rapporti e ai conti giusta l'articolo 21 capoverso 3 della legge, i dati riscontrati nell'ambito della fatturazione delle prestazioni e dell'attività assicurativa.

*Titolo prima dell'art. 127*

## **Parte quarta: Esame degli atti e comunicazione di dati**

### **Titolo 1: Esame degli atti**

*Art. 127*

*Abrogato*

*Art. 129 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'esame degli atti è gratuito.

*Titolo prima dell'art. 130*

### **Titolo 2: Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati**

*Art. 130*

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'articolo 84a capoverso 5 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli arti-

<sup>1</sup> RS 832.102

coli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>2</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Per le pubblicazioni di cui all'articolo 84a capoverso 3 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

<sup>3</sup> L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000      In nome del Consiglio federale svizzero:  
                                 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi  
                                 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2402